



Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crLnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 16 TFT 04 del 18 LUGLIO 2023

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2023/2024 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ed anche il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i successivi motivi, devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

Tribunale Federale Territoriale: PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Riunione del giorno 18 luglio 2023

Per la Procura Federale partecipa l'Avv. Giovanni Rizzo.
E' presente il rappresentante AIA AB sig. La Cara Giuseppe.

Procedimento n. 512/C

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore

Componente Segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

U.S.D. Messina 1966;

sig. Pollicino Andrea (Presidente all'epoca dei fatti della U.S.D. Messina 1966);

Campionato Promozione gir. B - stagione sportiva 2021/2022.

Con nota del 25/05/2023 proc. 28841/558 pfi/22-23 PM/ps la Procura Federale Interregionale ha deferito:

- A) Il Sig. Pollicino Andrea della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per aver omesso di trasmettere a quest'ultimo, entro

il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l'idoneità all'attività agonistica per la stagione sportiva 2021-2022 relativi ai calciatori Angrisani Angelo, Cardia Letterio, Crucitti Luciano, Di Vincenzo Santi Enrico, Iovine Giovanni e Silvestri Sergio.

- B) La società U.S.D. Messina 1966a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Pollicino Andrea, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Fissata l'udienza, nessuno è presente per le parti deferite ma il rappresentante della Procura Federale, in accordo con le parti, ha depositato istanza di patteggiamento ex art. 127 C.G.S., che prevede:

pena base:

- a carico del sig. Pollicino Andrea la inibizione per mesi due;
- a carico della società U.S.D. Messina 1966 l'ammenda di € 300,00;

sanzione proposta a seguito della riduzione per il rito:

- a carico del sig. Pollicino Andrea la inibizione per mesi uno e giorni dieci;
- a carico della società U.S.D. Messina 1966 l'ammenda di € 200,00.

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'art.127 comma 3 del C.G.S., reputando corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione, la dichiara efficace come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale conferma l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del sig. Pollicino Andrea la inibizione per mesi uno e giorni dieci;
- a carico della società U.S.D. Messina 1966 l'ammenda di € 200,00.

Si ricorda che l'efficacia dell'accordo è valido a condizione che nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In caso di mancata ottemperanza l'accordo sarà revocato e si procederà al dibattimento senza la possibilità di concludere altro accordo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 515/C
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore
Componente Segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.P.D. Villabate;

sig.ra Catalano Carmela (Presidente all'epoca dei fatti della F.C.D. Atletico 1994);
Campionato Promozione gir. A - stagione sportiva 2021/2022.

Con nota del 25.5.2023 proc. 28509/568 pfi/22-23 PM/m la Procura Federale Interregionale ha deferito:

- A) La Sig.ra Catalano Carmela della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per aver omesso di trasmettere a quest'ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l'idoneità all'attività agonistica per la stagione sportiva 2021-2022 relativi ai calciatori Amodeo Christian

Gaspare, Clemente Mattia, Corsino Nicolò, Lucchese Salvatore;

- B) La società A.P.D. Villabate a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Catalano Carmela, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Fissata l'udienza, per le parti deferite è intervenuto il Sig. Perlongo Carlo, delegato a rappresentare la società ed il suo Presidente sig.ra Catalano Carmela (delega in atti) il quale, prima dell'inizio del dibattimento, ha chiesto di accedere al patteggiamento ai sensi dell'art.127 del C.G.S.

Il rappresentante della Procura Federale, in accordo con le parti, ha depositato istanza di patteggiamento ex art. 127 C.G.S., che prevede:

pena base:

- a carico della sig.ra Catalano Carmela la inibizione per mesi due;
- a carico della società A.P.D. Villabate l'ammenda di € 300,00;

sanzione proposta a seguito della riduzione per il rito:

- a carico della sig.ra Catalano Carmela la inibizione per mesi uno e gg. 10;
- a carico della società A.P.D. Villabate l'ammenda di € 200,00.

Il Tribunale Federale Territoriale, visto l'art.127 comma 3 del C.G.S., reputando corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione, la dichiara efficace come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale conferma l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a carico della sig.ra Catalano Carmela la inibizione per mesi uno e gg. 10;
- a carico della società A.P.D. Villabate l'ammenda di € 200,00.

Si ricorda che l'efficacia dell'accordo è valido a condizione che nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In caso di mancata ottemperanza l'accordo sarà revocato e si procederà al dibattimento senza la possibilità di concludere altro accordo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 520/C

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore

Componente Segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Club Calcio San Gregorio;

sig. Ursino Orazio (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Club Calcio San Gregorio);

Campionato Promozione gir. D stagione sportiva 2021/2022.

Con nota del 30/05/2023 proc. 28927/577 pfi/22-23 PM/mf la Procura Federale Interregionale ha deferito:

- A) Il Sig. Ursino Orazio della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per aver omesso di trasmettere a quest'ultimo, entro

il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l'idoneità all'attività agonistica per la stagione sportiva 2021-2022 relativi ai calciatori Campagna Orazio, Condorelli Giuseppe, Grasso Emanuele e Tringale Ignazio

- B) La società A.S.D. Club Calcio San Gregorio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Ursino Orazio, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale intervenuto all'udienza ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 300 a carico della società A.S.D. Club Calcio San Gregorio;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Ursino Orazio;

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite essendo provato per tabulas il ritardo nella trasmissione dei certificati medici richiesti dal C.R. Sicilia e relativi ai calciatori di cui al capo di incolpazione, che seppur attestanti regolarmente l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva per la stagione sportiva 2021/2022, sono stati trasmessi successivamente al termine perentorio del 24.1.2022 indicato dallo stesso C.R. Sicilia.

Tale comportamento omissivo posto in essere dal Presidente sig. Ursino Orazio determina la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. oltrechè una responsabilità diretta della società A.S.D. Club Calcio San Gregorio ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 250,00 a carico della società A.S.D. Club Calcio San Gregorio;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Ursino Orazio;

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 522/C

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore

Componente Segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

F.C.D. Megara 1908;

sig. Francica Francesco (Presidente all'epoca dei fatti della F.C.D. Megara 1908);

Campionato Promozione gir. D stagione sportiva 2021/2022.

Con nota del 01/06/2023 proc. 29200/583 pfi/22-23 PM/mf la Procura Federale Interregionale ha deferito:

- A) Il Sig. Francica Francesco della violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per aver omesso di trasmettere a quest'ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l'idoneità all'attività agonistica per la stagione sportiva 2021-2022 relativi ai calciatori Busso Aldo, La Ferla Andrea, Saraceno Davide, Astuto Giuseppe e Carpinteri Santo
- B) La società F.C.D. Megara 1908 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6

comma 1 C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Francica Francesco, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale intervenuto all'udienza ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 300 a carico della società F.C.D. Megara 1908;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Francica Francesco;

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite essendo provato per tabulas il ritardo nella trasmissione dei certificati medici richiesti dal C.R. Sicilia e relativi ai calciatori di cui al capo di incolpazione, che seppur attestanti regolarmente l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva per la stagione sportiva 2021/2022, sono stati trasmessi successivamente al termine perentorio del 24.1.2022 indicato dallo stesso C.R. Sicilia.

Tale comportamento omissivo posto in essere dal Presidente sig. Francica Francesco determina la violazione dell'art. 4 comma 1 C.G.S. oltrechè una responsabilità diretta della società F.C.D. Megara 1908 ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 250,00 a carico della società F.C.D. Megara 1908;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Francica Francesco;

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 18 luglio 2023

IL SEGRETARIO

Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE

Dott. Sandro MORGANA